

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ESEGUITE NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI dell'Università degli studi "La Sapienza" di Roma

(definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.6.2006, con successivo parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 11.7.2006 e dal Collegio Sindacale, con proprio verbale del 25.7.2006, emanato con DR n. 386 del 15.9.2006)

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 19.10.1999, n. 370 e disciplina le attività di cui all'art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382, che viene contestualmente disapplicato a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Sono tenuti al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente atto i titolari di tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) dei Centri di spesa dell'Università "La Sapienza", nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai rapporti instaurabili tra Centri di spesa dell'Università "La Sapienza", aventi ad oggetto attività di consulenza, formazione e/o aggiornamento professionale e prestazioni di servizi.
4. I contratti aventi ad oggetto le attività di cui al presente regolamento devono adeguarsi ai criteri e ai principi indicati dall'Atto di indirizzo previsto dall'art. 50, comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.06.2006, in special modo per quel che attiene la proprietà e l'utilizzo dei risultati, la loro pubblicabilità ed eventuale brevettabilità.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie nell'ambito del S.S.N.
6. Sono, altresì, escluse tutte le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà de "La Sapienza", per la cui disciplina si fa espresso rinvio al Regolamento Brevetti dell'Università.
7. Sono ugualmente escluse dal presente Regolamento tutte le attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati, mediante contributi, da soggetti pubblici salvo diverse disposizioni riguardanti i progetti comunitari; i contributi di ricerca escludono esplicitamente l'erogazione di compensi al personale e non sono soggetti al versamento della quota di cui al successivo articolo 8.

Articolo 2 – Oggetto dei contratti

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti che hanno per oggetto:

attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica;

attività di formazione e/o aggiornamento professionale, resa attraverso la progettazione e/o l'organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici;

attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione previsto dalla normativa inerente la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, collaudi;

attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle Aziende di riferimento o strutture convenzionate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le Aziende sanitarie;

prestazioni tariffate.

2. I contratti devono essere sostanzialmente conformi agli schemi contrattuali approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi disponibili on-line.

(<http://www.uniroma1.it/ricerca/conv-brevetti/conv/indexA.htm>).

Articolo 3 – Indicazioni per la redazione dei contratti

1. I contratti devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:

indicazione dei contraenti con l'individuazione della controparte, del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, della partita IVA;

individuazione del responsabile scientifico del contratto o della convenzione;

individuazione dell'oggetto del contratto (che potrà essere dettagliato in apposito allegato);

individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;

previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;

individuazione dell'importo da corrispondere al Centro di Spesa;

individuazione dei termini per il versamento dell'importo dovuto, con la previsione di un anticipo che consenta di avviare le attività;

esclusione della possibilità di utilizzazione dei risultati a fini bellici;

obbligo, a carico della controparte della copertura assicurativa per le persone che frequentino l'Università per effetto del contratto o della convenzione;

l'eventuale ricorso a consulenze esterne;

individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto.

Articolo 4 – Responsabilità per inadempimento, penali

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2 hanno piena facoltà di accettare e sottoscrivere contratti e convenzioni che prevedano il pagamento di penali purché di ammontare definito e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

2. Il pagamento di eventuali penali graverà sui fondi del Centro di spesa in cui è stato sottoscritto l'accordo, fatta salva la rivalsa nei confronti del responsabile del contratto cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Articolo 5 – Strutture e risorse umane

1. Le attività di cui al presente atto possono essere svolte individualmente o in gruppo, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto universitario, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività. Le attività possono essere svolte altresì mediante associazioni temporanee di scopo.

2. Nel caso in cui, per l'esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a ditte e/o soggetti esterni all'Università limitatamente alla durata del contratto e alle disponibilità finanziarie; i suddetti incarichi dovranno essere definiti con appositi atti contrattuali nel rispetto della natura della prestazione e, comunque, entro i limiti del 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento.

3. L'impiego di personale appartenente ad altra istituzione universitaria o ad altra struttura di questa Università dovrà essere comprovato da apposita autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

4. Potranno essere attivate anche borse di studio e assegni di ricerca, previa previsione contrattuale e apposita copertura finanziaria.

5. La responsabilità scientifica delle attività può essere assunta da professori ordinari e associati, nonché da ricercatori, purché confermati.

Articolo 6 – Modalità di approvazione

1. I contratti di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti all'approvazione degli organi deliberanti dei Centri di spesa, prima di essere sottoscritti dai Responsabili dei medesimi.
2. I contratti devono essere corredati dell'elenco del personale partecipante e del piano finanziario, redatto dal responsabile e/o coordinatore nel rispetto delle esigenze connesse all'esecuzione della prestazione nonché delle indicazioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. I contratti di pertinenza dell'amministrazione de "La Sapienza" devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Direttore Amministrativo; quelli di pertinenza dei centri di spesa devono essere approvati dal competente organo collegiale e sottoscritti dal suo responsabile.

Articolo 7 – Determinazione del corrispettivo

1. Nella determinazione del finanziamento da richiedere quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi, quali a titolo indicativo di seguito elencati:

compensi al personale che partecipa all'effettuazione della prestazione commissionata;

spese necessarie per consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;

costi da sostenersi per l'attivazione di eventuali borse di studio e assegni di ricerca da utilizzare nell'espletamento dell'attività commissionata;

spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;

costi per l'acquisto di materiali di consumo;

spese di viaggio e di missione del personale impegnato nelle attività;

spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università;

finanziamento aggiuntivo per l'utilizzazione del marchio de "La Sapienza", ove richiesto.

2. Il corrispettivo dovrà coprire, inoltre:

Quota di prelievo a favore del Centro di spesa in misura pari al 3% del finanziamento al netto di IVA, elevabile fino ad un massimo del 6% per esigenze particolari e per finalità connesse ad investimenti destinati alla ricerca scientifica;

Quota di prelievo per il Bilancio Universitario de "La Sapienza", in misura pari al 10% del finanziamento al netto di IVA, da destinare nei termini di cui al successivo articolo 8.

3. La determinazione del corrispettivo dovrà essere effettuata, nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui sopra e in conformità allo schema allegato sub lettera A.

4. Nei casi di prestazione soggetta a tariffe si dovrà tenere conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.

5. Spetta agli organi deliberanti dei Centri di spesa l'approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore. Ai medesimi organi spetta l'adeguamento dei suddetti tariffari con cadenza triennale.

Articolo 8 – Quota di prelievo per il B.U.

1. Una percentuale del finanziamento, al netto di IVA, in misura pari a quanto indicato nella lettera b) del 2° comma dell'art 7 è destinata al Bilancio Universitario; essa viene determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è rivedibile con cadenza triennale.

2. L'importo di cui sopra dovrà essere versato successivamente all'incasso totale.

3. La quota di prelievo è destinata:

per il 25% al Fondo Comune di Ateneo, per remunerare il personale tecnico-amministrativo, non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente regolamento;

il rimanente 75% ad investimenti per la ricerca scientifica tra cui il co-finanziamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali, nonché le spese di brevettazione dei risultati passibili di tutela legale (Fondo Brevetti de "La Sapienza"): queste in misura non superiore al 25%.

4. La quota destinata al Fondo Comune di Ateneo è ripartita sulla base di determinazioni assoggettate a contrattazione decentrata.

Articolo 9 – Compensi del personale partecipante

1. Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale coinvolto nelle attività previste dal presente Regolamento, ove non soggette ad apposite tariffe, si dovrà tenere conto:

della qualifica e delle conoscenze scientifico-professionali del personale;

del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza;

della funzione di responsabilità scientifica e di quella connessa ad eventuali relazioni finali.

2. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente atto di indirizzo non possono superare l'importo della retribuzione totale del medesimo per lo stesso esercizio.

3. I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi, salvo diversa pattuizione.

Articolo 10 – Attività di ricerca e di consulenza

1. Le prestazioni di cui al presente articolo consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant'altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l'interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.

2. Nel corrispondere a incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento dovranno garantirsi la pubblicabilità dei risultati, anche se assoggettata, nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, all'obbligo di riservatezza in corso d'opera e ad una autorizzazione espressa del soggetto finanziatore.

3. Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell'ambito di una ricerca o di una consulenza commissionata da un soggetto terzo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

4. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità, in quote da pattuirsi, oppure nell'attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo previsto dall'art. 50, comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e al Regolamento brevetti de "La Sapienza".

5. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività commissionate si dovrà tenere conto delle indicazioni di cui al precedente articolo 7 e dello schema allegato sub lettera A).

Articolo 11 – Attività di formazione e aggiornamento professionale

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze di formazione non curriculare espresse da soggetti pubblici e/o privati, nonché dalla stessa Università "La Sapienza" per la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

2. Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all'immagine dell'Università.

3. In nessun caso, a conclusione delle predette attività potranno essere rilasciati certificati e/o altri titoli affini da parte dell'Università cui compete unicamente il rilascio di attestati di frequenza.

4. Nella determinazione del corrispettivo per la remunerazione del personale che effettua le prestazioni formative si procederà a vacazione oraria utilizzando, eventualmente, i parametri di riferimento indicati dal Consiglio di Amministrazione e allegati al presente atto (allegato B)

5. Nel caso di prestazioni commissionate dalla stessa Università "La Sapienza", i rapporti saranno regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito. Nella determinazione del corrispettivo non si darà luogo alla maggiorazione prevista per la copertura della Quota di prelievo per il B.U. che, quindi, non sarà versata alla Ragioneria Centrale de "La Sapienza". Il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle predette vacanze orarie e sarà decurtato del 50%.

Articolo 12 – Attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento per la sicurezza e collaudi.

1. Le prestazioni di cui al presente articolo riguardano:

- a. la redazione di progettazioni preliminari e definitive per la realizzazione di opere o lavori;
- b. l'attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii.;
- c. attività di supporto al Responsabile unico del procedimento;
- d. attività di collaudo.

2. Nel momento dell'affidamento delle attività elencate al comma precedente, dovrà essere individuato il Professionista (Responsabile scientifico) che espletterà l'attività stessa.

3. Tali attività potranno essere commissionate dalla stessa Università "La Sapienza".

4. Le attività di cui al precedente comma, potranno essere commissionate qualora sia certificato dal Responsabile Unico del procedimento e dal Coordinatore degli Uffici Tecnici che non vi sono, all'interno del personale tecnico strutturato, le necessarie competenze professionali o che lo stesso personale sia già impegnato in altre attività.

5. La determinazione del corrispettivo sarà effettuata sulla base delle tariffe professionali in vigore e dovrà tenere conto di tutti i costi e delle quote di prelievo di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

6. Nel caso di prestazioni commissionate dalla stessa Università "La Sapienza", sarà applicata una decurtazione del 50% sul minimo delle tariffe professionali.

Articolo 13 – Attività di sperimentazione clinico-farmacologica

1. Le attività di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione dei "trials" da parte del competente Comitato Etico e si conformano alle disposizioni di legge e di "good clinical practice" vigenti in materia.

2. Nel corrispondere a incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 dovranno garantirsi la pubblicabilità dei risultati,

anche negativi; nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, può essere accolto l'obbligo di riservatezza in corso d'opera e l'assoggettamento ad autorizzazione preventiva del soggetto finanziatore per la pubblicazione di risultati preliminari.

3. E' necessario che nei contratti siano fatti salvi eventuali casi particolari derivanti dall'insorgere di eventi nocivi documentati tali da inibire la prosecuzione dei protocolli avviati.

4. Nel rispetto della normativa vigente, qualora nel corso delle attività di cui al presente articolo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

5. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità oppure nell'attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo previsto dall'art. 50, comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e al Regolamento brevetti de "La Sapienza".

6. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività commissionate si dovrà tenere conto delle indicazioni di cui al precedente articolo 7 e dello schema allegato sub lettera A). In caso di degenze, analisi ed esami extra routine occorrerà tenere conto dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria presso cui si svolgono le attività e dell'esigenza del relativo rimborso, qualora necessario.

Articolo 14 – Prestazioni tariffate

1. Si intendono per prestazioni tariffate: analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati consistenti in esperienze o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del Committente.

2. Per l'esecuzione delle suddette attività il corrispettivo da richiedere dovrà essere determinato nel rispetto delle tariffe previste per ogni singola prestazione.

3. Spetta agli organi deliberanti dei Centri di spesa l'approvazione di appositi tariffari contenenti le prestazioni ricorrenti e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore; i suddetti tariffari dovranno essere aggiornati con cadenza triennale.

4. Nella determinazione delle suddette tariffe si dovrà tenere conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.

Articolo 15 – Utilizzo del nome, dal marchio e del sistema di identità visiva de "La Sapienza"

1. Nei contratti di cui al presente regolamento non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano al soggetto committente l'utilizzo del nome, del marchio e/o del sistema di identità visiva de "La Sapienza" a fini pubblicitari.

2. L'eventuale utilizzo dei suddetti da parte di terzi dovrà essere oggetto di specifici accordi a titolo oneroso approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 16 – Registrazione e rendicontazione

1. Una copia di tutti i contratti e le convenzioni di cui al presente Regolamento, debitamente sottoscritte dai titolari dei C.R.A., dovrà essere recapitata al Settore Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione (U.V.R.S.I.) che provvederà ad acquisirne i dati identificativi in apposito Registro, secondo numerazione progressiva cronologica, e la tratterrà agli atti.

2. L'obbligo della registrazione incombe su tutti i Centri di spesa. La mancata conclusione di accordi sarà oggetto di apposita dichiarazione resa dal titolare del C.R.A. all'U.V.R.S.I. entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il suddetto ufficio provvederà, entro la fine del mese di febbraio, a predisporre apposita relazione illustrativa con la quale renderà agli Organi centrali di governo della Sapienza sull'attività contrattuale sviluppata dai Centri di spesa nel corso dell'anno e al Nucleo di Valutazione.

4. In sede di determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento dei Centri di Spesa, gli Organi di governo de "La Sapienza" terranno conto della capacità di autofinanziamento dei suddetti Centri, assicurando in tal senso meccanismi di incentivazione.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.

2. Alla medesima data cesserà di validità la precedente disciplina in materia di attività per prestazioni a favore di terzi, fatti salvi i rapporti già conclusi e/o in fase di definizione formale.

Articolo 18 – Verifica

1. Entro un termine massimo di tre anni dalla data di emanazione ed entrata in vigore, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, con riserva per gli organi di governo della Sapienza di proporre e di apportare aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.

Allegato A: Piano di determinazione del corrispettivo

Allegato B: Vacanze orarie per attività formativa